

Circolare n°: 15/2017

Oggetto: *A agevolazioni per l'efficiamento energetico delle PMI*

Sommario: La Regione Veneto, nell'ambito del POR-FESR 2014-2020, ha istituito il Bando per stimolare progetti d'investimento delle imprese finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e al contenimento dei consumi.

Contenuto: _____

Nell'ambito del Piano Energetico Regionale la Regione si propone di incentivare le iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l'elaborazione delle buone prassi aziendali, l'installazione di impianti ad alta efficienza, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e le modalità di ammissione agli incentivi.

Indice: _____

- P.2 ————— BENEFICIARI
- P.3 ————— PROGETTI FINANZIABILI
- P.4 ————— SPESE AMMISSIBILI
- P.5 ————— AGEVOLAZIONE
- P.6 ————— CRITERI DI VALUTAZIONE
- P.7 ————— ITER DI PRESENTAZIONE

BENEFICIARI:

Destinatario delle agevolazioni sono le PMI¹ in possesso dei seguenti requisiti **al momento di presentazione della domanda:**

- a) essere regolarmente iscritte come “Attiva” al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all’A.I.A., istituiti presso la CCIAA competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
- b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato B alla D.G.R. nr. 771 del 29/05/2017;
- c) avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- f) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti.

Le imprese devono, inoltre, **aver completato la Fase 1** (di seguito illustrata) finalizzata a:

- ✓ individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- ✓ individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023;
- ✓ quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua.

¹ Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.

PROGETTI FINANZIABILI:

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica.

Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla Fase 1, tramite:

a) **PROGETTI FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI NELL'UNITÀ OPERATIVA OGGETTO DELL'INTERVENTO ATTRAVERSO:**

1. installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo);
2. interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo "hard" (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori e simili).
3. interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi).

b) **PROGETTI DI AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI:**

1. installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento.
2. installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento la cui produzione di energia è destinata all'autoconsumo in processi di lavorazioni industriali.

Il requisito di autoconsumo sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla Fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica.

Fase 3: Valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto al comma 5.2, fase 1 attraverso alternativamente:

- a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso² e operativo entro il termine perentorio del 16 luglio 2018.

I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti per i **3 anni successivi alla data di erogazione del contributo.**

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili le seguenti spese:

² Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione.

- a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari ad elevata efficienza energetica;
- b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui alla lettera a);
- c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00;
- d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
- e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00;
- f) spesa sostenuta per la fidejussione bancaria /assicurativa relativa all'eventuale richiesta dell'anticipazione (40%) del contributo concesso.

Le spese devono essere sostenute (data fattura) e pagate tra:

- **il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda per la diagnosi energetica ante intervento;**
- **l'1 gennaio 2017 e il 16 luglio 2018 per le spese di cui alla Fase 2 e Fase 3, lettera b).**

AGEVOLAZIONE:

L'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto a valere sul regime "de minimis", è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di cui a precedente punto 4 lett. a) – b) – c) – d) - e) e al 100% per la categoria di spesa di alla lett. f).

L'agevolazione è concessa:

- ✓ nel limite massimo di euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
- ✓ nel limite minimo di euro 30.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 100.000,00.

Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 100.000,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

1. **Economicità del progetto** data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile (differenza tra fabbisogno energetico ante e post intervento) e costo del progetto. Tale parametro sarà elemento per la formazione della graduatoria provvisoria;
2. **Attribuzione di un punteggio in base ai seguenti parametri** (min. 7 punti – max. 12 punti):
 - Possesso del Rating di Legalità (da 0 a -1 punto);
 - Capacità finanziaria attraverso la presentazione di referenze bancarie (da 0 a 2 punti);
 - Capacità operativa e amministrativa ovvero l'appropriatezza della descrizione dello stato dell'arte relativo al problema da risolvere (da 0 a 6 punti);
 - Premialità a soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono di suolo (da -1 punto a 2 punti);
 - Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente (da 0 a 2 punti).
3. **Ordine cronologico di presentazione delle domande.**

I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria (Criterio n.1) se, in seguito alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), ottengono un punteggio di almeno 7 punti (Criterio n.2). A parità di posizione nella graduatoria provvisoria, la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla CTV. A parità di economicità del progetto e di punteggio



assegnato dalla CTV, è data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande (Criterio n.3)

ITER DI PRESENTAZIONE: _____

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica SIU della Regione Veneto **dalle ore 10.00 del 15 giugno 2017 alle ore 18.00 del 31 luglio 2017.**

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan

In collaborazione con Pierpaolo Polese